



Regione Toscana
Diritti Valori Innovazione Sostenibilità

Sei in: Home / PIER / Sentenza Corte costituzionale 313/2010



Sentenza Corte costituzionale 313/2010

Con **Sentenza 313 del 2010** depositata in data **11/11/2010**, in via di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'**illegittimità costituzionale**:

a) dell'art. 10, comma 2, della legge della Regione Toscana 23 novembre 2009 n. 71 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 – Disposizioni in materia di energia), nella parte in cui, sostituendo il comma 3 dell'art. 16, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), ha inserito i numeri 1 e 2 della lettera f).

"3..... sono soggetti alla DIA i seguenti interventi, qualora non costituiscano attività libera ai sensi dell'articolo 17:

f) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 387/2003, quando la capacità di generazione sia inferiore alle seguenti soglie di potenza:

- 1) per gli impianti eolici, 100 chilowatt;
 - 2) per gli impianti solari fotovoltaici, 200 chilowatt;
- OMISSIS"

b) dell'art. 11, comma 4, della legge della Regione Toscana n. 71 del 2009.

"1 quater. Fermo restando l'obbligo del preventivo rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per le aree assoggettate ai vincoli paesaggistici, non necessitano di titolo abilitativo ai sensi della presente legge e della l.r. 1/2005 i seguenti interventi, realizzati tenendo conto delle condizioni fissate dal PIER e dai provvedimenti attuativi dello stesso, di cui la Regione e gli enti locali siano i soggetti responsabili:

- a) l'installazione di pannelli solari fotovoltaici di potenza nominale uguale o inferiore a 1 megawatt;
- b) l'installazione di impianti eolici di potenza nominale uguale o inferiore a 1 megawatt;
- c) l'installazione di impianti a fonte idraulica di potenza nominale uguale o inferiore a 200 chilowatt."

Dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione della Corte (art. 136 Cost.) le norme in questione cessano di avere efficacia. Quindi

in relazione alla decisione sub a), fermo restando gli altri casi di attività libera e di DIA previsti dalla normativa vigente, **le soglie di potenza da applicarsi per discriminare tra DIA e autorizzazione unica saranno quelle stabilite dal Dlgs 387/2003 tabella A: ovvero rispettivamente, 20 kW per gli impianti fotovoltaici e 60 kW per gli impianti eolici.**

in relazione alla decisione sub b), **agli impianti di cui la Regione e gli enti locali siano i soggetti responsabili si applicheranno le stesse regole previste per gli altri operatori**

[Il piano energetico](#)

[Documenti, leggi e sentenze](#)

[Notizie](#)

[In evidenza](#)

[Rassegna stampa](#)

[Fonti rinnovabili](#)

[Dalla Toscana](#)

[Dall'Italia e dall'estero](#)

[Da Kyoto a Copenaghen](#)

[Dal mondo della ricerca](#)

[Agenda](#)

[Link](#)

[Filo diretto](#)

[Multimedia](#)